

**COMUNE DI GENOVA                      REP. 68258**

Contratto fra il Comune di Genova e la Società Genova Parcheggio Società per Azioni per l'espletamento del servizio di gestione di fasi amministrative della procedura contravvenzionale.

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto il giorno 3 (tre) del mese di ottobre in Genova, in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove.

**INNANZI A ME** – Dott. Antonino MINICUCI Segretario Generale del Comune di Genova

**sono comparsi**

**PER UNA PARTE** - il COMUNE DI GENOVA, con sede in Genova Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dott. Gianluca GIURATO nato a Cagliari il 19 dicembre 1968 e domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Comandante del Corpo di Polizia Locale, in forza del provvedimento del Sindaco n. ord.-2018-124 in data 19 aprile 2018.

**E PER L'ALTRA PARTE** - la Società Genova Parcheggio Società per Azioni con sede legale in Genova, Viale Brigate Partigiane, 1-1A CAP 16129 Partita IVA, Codice Fiscale 03546590104 rappresentata dal Dott. Santiago VACCA nato a Loano (SV) il 16 agosto 1963 e domiciliato presso la sede della Società, nella sua qualità di Amministratore Unico, munito degli idonei poteri a quanto infra.

Quali Signori comparenti della cui identità personale e poteri io Ufficiale Rogante sono certo

**p r e m e t t o n o**

- che in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 28 giugno 2018 e della Determinazione Dirigenziale della Direzione Corpo di Polizia Locale n. 2018-117.12.0.-42 in data 29 giugno 2018, esecutiva ai sensi di legge l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante affidamento diretto in house providing ai sensi dell'art. 192 del D.

Lgs. 50/2016 del servizio di gestione di fasi amministrative della procedura

contravvenzionale, oggetto del presente contratto, per un importo complessivo, comprensivo

di I.V.A., di Euro 7.400.000,00 (settemilioniquattrocentomilavirgolazero);

- che il servizio di cui trattasi non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da

“CONSIP S.p.A.” e nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1 comma 7 del D.L.

95/2012, convertito in Legge 135/2012 e pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescrit-

ta.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente contratto, le Parti

come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

#### **Articolo 1 - Oggetto del contratto**

Il Comune di Genova come sopra rappresentato, affida alla Società Genova Parcheggi S.p.A.

che accetta, l’espletamento del servizio di gestione di fasi amministrative della procedura

contravvenzionale.

La Società Genova Parcheggi S.p.A. s’impegna all’esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati nonché a quelle

contenute nella propria offerta tecnica.

#### **Articolo 2 – Prescrizioni e attività richieste per l’espletamento del servizio di gestione di**

#### **fasi amministrative della procedura contravvenzionale**

L’affidamento viene conferito e accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e

inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme,

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal documento “Prescrizioni e

attività richieste per l’espletamento del servizio di gestione di fasi amministrative della

procedura contravvenzionale” e nel relativo “allegato A” unito alla Delibera di Giunta

Comunale n.132 del 28 giugno 2018 nonché alla Determinazione Dirigenziale del Corpo di

Polizia Locale n. 2018-117.12.0.-42 del 29 giugno 2018, esecutiva ai sensi di legge, che

costituiscono un unico documento informatico che le Parti dichiarano di conoscere, avendolo sottoscritto digitalmente e prima d'ora per accettazione; io Ufficiale Rogante sottoscrivo digitalmente il medesimo, che in formato informatico si allega al presente atto sotto la lettera "A" perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Genova Parcheggi S.p.A. al fine di garantire un controllo del proprio operato da parte della Direzione Corpo di Polizia Locale, dovrà altresì fornire per la durata del contratto un'adeguata postazione di lavoro conforme a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, fornita di idonea attrezzatura informatica e di linea telefonica dedicata (o di cellulare di servizio), per un operatore della P.L. che potrà effettuare attività di controllo di gestione direttamente dalla sede della Società. Tale postazione di lavoro potrà essere utilizzata dal personale incaricato della Polizia Locale per fornire eventuale supporto tecnico-operativo che dovesse ritenersi opportuno nella fase iniziale del contratto ed a fronte di eventuali modifiche dei processi contravvenzionali che dovessero realizzarsi nel corso del periodo di affidamento del servizio in trattazione.

### **Articolo 3 - Ammontare del contratto**

Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo del presente servizio ammonta complessivamente a Euro **6.312.724,67** (seimilionitrecentododicimilasettecentoventiquattrovirgolasessantasette) di cui Euro 4.942.160,61 (quattromilioninovecentoquarantaduemilacentosessantavirgolasessantuno) oltre I.V.A. ed Euro 1.370.564,06 (unmilionetrecentosettantamilacinquecentosessantaquattrovirgolazerosei) esente IVA e potrà subire oscillazioni a seconda delle effettive prestazioni richieste dalla Civica Amministrazione e rese dalla Genova Parcheggi S.p.A.

Le Parti si danno reciprocamente atto che la Società Genova Parcheggi S.p.A. ha offerto percentuali di ribasso che opereranno sugli importi indicati nel documento "Prescrizioni" e del listino prezzi di Poste Italiane S.p.A. relativamente al servizio di notifica degli atti

giudiziari che espleta, quale titolare del servizio universale, in forza dell'affidamento in esclusiva di cui all'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 261/1999 e s.m.i. e pertanto le tariffe per la postalizzazione e notifica dei predetti atti, non sono suscettibili di negoziazione in quanto Poste Italiane S.p.A. svolge attualmente il servizio in regime di monopolio, così come ribadito dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 23887 del 11/10/2017.

Costi di trattazione e notifica nel territorio del Comune di Genova e via PEC:

per il servizio di trattazione dell'atto sanzionatorio interamente trattato da supporto cartaceo definito senza preventiva notifica:

importo previsto dal documento Prescrizioni: Euro 3,87 (trevirgolaottantasette) oltre IVA.

importo offerto da Genova Parcheggi S.p.A.: Euro 3,49 (trevirgolaquarantanove) oltre IVA.

risparmio per l'Ente pari al 9,81% .

per il servizio di trattazione dell'atto sanzionatorio interamente trattato tramite flusso informatico:

importo previsto dal documento Prescrizioni: Euro 2,31 (duevirgolatrentuno) oltre IVA

importo offerto da Genova Parcheggi S.p.A.: Euro 2,25 (duevirgolaventicinque) oltre IVA

risparmio per l'Ente pari al 2,59%.

per il servizio di notificazione nella circoscrizione postale genovese, con o senza C.A.D. e/o

C.A.N.:

importo previsto dal documento Prescrizioni: Euro 5,63 (cinquevirgolasessantatre) oltre IVA

importo offerto da Genova Parcheggi S.p.A.: Euro 5,42 (cinquevirgolaquarantadue) oltre IVA.

risparmio per l'Ente pari al 3,73%

per il servizio di notifica tramite PEC:

importo previsto dal documento Prescrizioni: Euro 0,50 (zerovirgolacinquanta) oltre IVA.

importo offerto da Genova Parcheggi S.p.A.: Euro 0,48 (zerovirgolaquarantotto) oltre IVA.

risparmio per l'Ente pari al 4,00%.

per la fornitura di terminali portatili dotati di Software "Scat" e di accessori:

importo stimato in relazione ai costi sostenuti dalla Direzione Corpo di Polizia Locale e dalla

Direzione Sistemi Informativi per il noleggio delle precedenti dotazioni a cui si aggiungono i

costi stimati dalla Direzione Sistemi informativi per l'adozione di terminali portatili più

prestazionali, in grado di supportare l'installazione di un software aggiuntivo per la

redazione delle relazioni di servizio: Euro 548.502,26 (cinquecento.-

quarantottomilacinquecentoduevirgolaventisei) I.V.A inclusa;

importo offerto da Genova Parcheggi S.p.A.: fornitura offerta senza alcun costo aggiuntivo

per l'Ente: risparmio per l'Ente: 100% .

Costi di notifica degli atti giudiziari nel territorio nazionale al di fuori del Comune di

Genova:

per il servizio di notifica degli atti giudiziari nel territorio nazionale, con o senza C.A.D. e/o

C.A.N., Genova Parcheggi S.p.A. si impegna, ad applicare la tariffa di Euro 10,70 (diecivir-

golasettanta - di cui Euro 9,40 IVA esente ed Euro 1,30 oltre IVA) con l'obbligo di

rinegoziare la predetta tariffa con Poste Italiane S.p.A. o altro soggetto idoneo, in caso di

liberalizzazione del servizio di cui è caso, per una rimodulazione al ribasso.

La tariffa sopra indicata costituisce il massimo applicabile per l'intera durata contrattuale.

Per quanto riguarda il servizio di notifica delle sanzioni estere, Genova Parcheggi S.p.A. si

impegna ad effettuare, entro il 31 ottobre 2018, una ricerca di mercato volta

all'individuazione di un soggetto in grado di fornire predetto servizio in termini più

vantaggiosi rispetto a quelli del punto 6) dell'offerta economica formulata con Prot.

612/2018 e di fornire altresì un software in grado di dialogare con la procedura

contravvenzionale, al fine di poter pervenire ad un'unica rendicontazione delle sanzioni

amministrative siano esse nazionali o estere.

Trattandosi di contratto a “misura”, verranno retribuite le prestazioni effettivamente richieste dalla Civica Amministrazione e rese da Genova Parcheggi S.p.A. in relazione ai distinti importi stabiliti come dal documento “Prescrizioni”, preso atto del listino prezzi di Poste Italiane S.p.A. relativamente al servizio di notifica degli atti giudiziari, al netto del ribasso offerto. Pertanto la Società nulla in più potrà pretendere qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovessero essere richieste prestazioni per un ammontare inferiore al valore stimato stabilito per il servizio.

Genova Parcheggi S.p.A. provvederà al rimborso degli importi anticipati dalla Civica Amministrazione per le interrogazioni effettuate dalla Società alla banca dati del Dipartimento Trasporti Terrestri.

#### **Articolo 4 – Articolazione dell’affidamento**

Costituisce oggetto del presente contratto il servizio di gestione di fasi amministrative della procedura contravvenzionale di competenza del Corpo Polizia Municipale.

Detto servizio avrà durata biennale decorrente dal primo luglio 2018. L’esecuzione del servizio dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel Piano Tecnico Operativo presentato da Genova Parcheggi S.p.A., tenuto conto degli obiettivi e delle modalità di esecuzione disposti nelle Prescrizioni e nell’Allegato A.

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, a carico di Genova Parcheggi S.p.A. saranno applicate le penalità previste dagli artt. 8 e 9 del presente contratto, riservandosi la Civica Amministrazione di risolvere il contratto, in danno alla Società stessa, ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile.

#### **Articolo 5 – Pagamenti**

La Società Genova Parcheggi S.p.A. dovrà inviare mensilmente fattura elettronica con indicazione dettagliata del periodo oggetto di fatturazione, del numero di atti trattati in base alla diversa tipologia ed il relativo importo unitario, nonché la data di estrazione effettuata

sulla procedura informatica della procedura contravvenzionale. Le fatture dovranno essere

intestate al Comune di Genova – Direzione Corpo di Polizia Locale.

Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca

Nazionale del Lavoro – Sede di Genova Largo Eros Lanfranco 2 - Codice IBAN IT 41 X

01005 01400 0000 0003 2641.

La persona delegata ad operare sul suddetto conto bancario è il Sig. Claudio GAVAZZI, nato

a Genova il 11 agosto 1959, Codice Fiscale: GVZCLD59M11D969E.

La Società s'impegna a comunicare, ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge 136/2010 e

s.m.i., entro sette giorni, al Comune, eventuali modifiche degli estremi indicati.

Le parti si danno reciprocamente atto che il fornitore è obbligato ad emettere fattura

elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo, il Comune di Genova non potrà

liquidare i corrispettivi dovuti.

Il Comune rigetterà le fatture elettroniche pervenute qualora non contengano i seguenti dati:

il periodo oggetto di fatturazione, il numero di atti trattati in base alla tipologia ed il relativo

importo unitario, la data di estrazione dei dati dalla procedura contravvenzionale ed il codice

IPA che verrà prontamente comunicato dalla stessa Civica Amministrazione. Quest'ultimo

codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica

verrà prontamente comunicata al fornitore via PEC.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila Euro, il Comune, prima di

effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, ai sensi

di quanto disposto dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, presso " l'Agenzia

dell'Entrate per la Riscossione.

#### **Articolo 6 – Responsabilità verso terzi**

Genova Parcheggio S.p.A. assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi

in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune

di Genova da ogni responsabilità al riguardo.

#### **Articolo 7 – Oneri a carico dell'affidatario**

Genova Parcheggi S.p.A. è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione

delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di

legge e di regolamento.

Genova Parcheggi S.p.A. dichiara che il servizio oggetto del presente contratto verrà

eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor Claudio GAVAZZI

nato a Genova l' 11 agosto 1959, che potrà essere sostituito, in caso di impedimento, da altra

persona purché munita dei requisiti richiesti, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente

comunicato al Comune.

Genova Parcheggi S.p.A. si impegna a porre in essere tutte le attività necessarie per garantire

un completo passaggio di consegne collaborando col nuovo soggetto affidatario.

#### **Articolo 8 – Penali**

L'Amministrazione Comunale, effettuerà mediante il proprio personale, controlli ed

accertamenti sulla corretta prestazione del Servizio e sulla conformità in termini quantitativi

e qualitativi delle prestazioni rese rispetto a quanto disposto dal documento denominato

“Prescrizioni e attività richieste per l'esercizio del servizio di gestione di fasi amministrative

della procedura contravvenzionale” “in seguito Prescrizioni” e dal relativo “Allegato A”

In particolare l'Amministrazione Comunale ai fini di esercitare un controllo efficace sulla

correttezza del servizio svolto dall'affidatario necessita di adeguata reportistica individuata

per tipologia di atto trattato di cui alla lettera j delle Prescrizioni ed in base alle tempistiche

previste dal relativo Allegato A;

Al mancato rispetto delle tempistiche per l'invio della sopraccitata reportistica dovrà essere

corrisposta una penale pari a Euro 200,00 (duecentovirgolazero) per i primi 10 giorni di ritardo e pari a Euro 100,00 (centovirgolazero) per ogni giorno successivo al decimo.

In caso di inottemperanza alle disposizioni del presente contratto ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati nonché a tutte quelle contenute nella propria offerta tecnica, l'affidatario, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti, incorrerà nel pagamento delle sotto elencate penali in rapporto alla gravità della mancata o inesatta prestazione:

a. Nel caso in cui un atto sanzionatorio, nel corso di una qualunque fase del processo, dovesse essere reso nullo o l'importo della sanzione dovesse essere reso inesigibile per fatto o per colpa dell'affidatario, dovranno essere rimborsati il corrispettivo valore della sanzione e le eventuali ulteriori spese sostenute.

b. Lo stesso affidatario dovrà provvedere alla periodica verifica dell'esistenza di tali occorrenze e segnalarle, con atto formale, al Corpo di Polizia Locale entro e non oltre 60 giorni dalla data in cui l'atto è reso nullo o la sanzione inesigibile. L'inosservanza di tale termine comporterà l'applicazione di una penale aggiuntiva pari a Euro 25,00 (venticinquevirgolazero) per ogni atto non segnalato;

c. Nel caso in cui, a seguito del processo d'abbinamento tra l'atto sanzionatorio e il relativo pagamento, dovesse determinarsi, per fatto o per colpa dell'affidatario, l'invio di un verbale o di una richiesta di pagamento quali l'avviso bonario, la cartella esattoriale ovvero l'ingiunzione fiscale o d'altro tipo, relativi ad una sanzione per la quale sia già intervenuta la corresponsione dell'importo dovuto, dovranno essere rimborsate le spese sostenute per la notifica dell'atto, ogni eventuale ulteriore spesa sostenuta e dovrà essere corrisposta, per ogni atto non abbinato al relativo pagamento, una penale pari a Euro 25,00 a titolo di risarcimento per l'attività di verifica svolta dal personale del Reparto a correzione dell'incongruenza rilevata;

d. Nel caso in cui siano previsti in conformità alla normativa del Codice della Strada

automatismi procedurali nella predisposizione di verbali e questi ultimi per colpa dell'affidatario non vengano emessi ovvero vengano emessi in difformità a quanto disposto dal Comando nelle Prescrizioni, dovranno essere rimborsati rispettivamente il 25% del corrispettivo valore della sanzione computata al minimo edittale nel primo caso e nel secondo il corrispettivo valore della sanzione e le eventuali ulteriori spese sostenute dalla P.A., qualora per il verbale venga disposto l'annullamento d'ufficio o a seguito di impugnazione;

e. Nel caso in cui per errore dell'affidatario non venga notificato ovvero venga reso nullo un verbale con o senza propria sanzione ma che preveda adempimenti successivi da parte del destinatario (es. art. 180/126 bis) dovranno essere rimborsati oltre al valore della sanzione propria anche il 25% delle sanzioni che da detto verbale sarebbero potute scaturire;

f. Nel caso di annullamento di un verbale impugnato davanti alle autorità amministrativa o giudiziaria ovvero nel caso di annullamento d'ufficio per colpa dell'affidatario dovranno essere rimborsati il corrispettivo valore della sanzione e le eventuali ulteriori spese sostenute dalla P.A. oltre a Euro 25,00 a titolo di risarcimento per l'attività di difesa dell'atto ovvero per l'attività di verifica svolta dal personale del Comando incaricato, oltre alle eventuali spese di giudizio liquidate a favore dell'opponente;

g. Nel caso di mancato rispetto della tempistica prevista nell'allegato A ovvero altre mancanze riferibili a quanto previsto dal contratto che determini un intervento del personale del Reparto Contravvenzioni del Corpo di Polizia Locale dovrà essere corrisposta, per ogni atto una penale pari a Euro 25,00 a titolo di indennizzo per l'attività di verifica svolta dal personale del Reparto;

h. Nel caso di ritardato invio rispetto ai tempi indicati nell'Allegato A, per fatto o per colpa dell'affidatario, del lotto d'avvisi bonari che invitano al pagamento degli atti sanzionatori (c.d. pre-ruolo), dovrà essere corrisposta una penale pari a 0,1% del valore complessivo

economico del lotto di riferimento, moltiplicata per il numero di mensilità (1 mensilità = 30

giorni o frazione) di ritardo, fino ad un massimo computabile di 12 mensilità di ritardo;

i. Nel caso di ritardato invio rispetto ai tempi indicati nell'Allegato A, per fatto o per colpa

dell'affidatario, del lotto delle sentenze, emesse dal Giudice di Pace ovvero delle ordinanze

del Prefetto dovrà essere corrisposta una penale pari a 0,1% del valore complessivo

economico del lotto di riferimento, moltiplicata per il numero di mensilità (1 mensilità = 30

giorni o frazione) di ritardo, fino ad un massimo computabile di 12 mensilità di ritardo;

j. Nel caso di ritardata predisposizione, per fatto o per colpa dell'affidatario, degli atti per la

formazione del ruolo ovvero delle ingiunzioni fiscali (c.d. minuta di ruolo) rispetto ai tempi

stabiliti e indicati nell'Allegato A, dovrà essere corrisposta una penale pari a 0,1% del valore

complessivo economico del ruolo di riferimento, moltiplicata per il numero di mensilità (1

mensilità = 30 giorni o frazione) di ritardo, fino ad un massimo computabile di 12 mensilità

di ritardo;

k. Nel caso di ritardata fornitura e/o integrazione del materiale cartaceo per l'accertamento e

la registrazione delle sanzioni, dovrà essere corrisposta una penale pari al 10% dell'importo

contrattuale;

l. Nel caso di malfunzionamento o guasto del sistema informativo di tipo non bloccante

(tale cioè da consentire comunque le attività essenziali di sportello-cassa e d'informazione

all'utenza svolta dal Reparto), dovrà essere corrisposta una penale pari a Euro 500,00

moltiplicata per il numero d'ore (1 ora = 60 minuti o frazione) successive alle 6 ore di

franchigia trascorse dalla prima segnalazione;

m. Nel caso di malfunzionamento o guasto del sistema informativo di tipo bloccante (tale

cioè da non consentire le attività essenziali di sportello-cassa e d'informazione all'utenza

svolta dal Reparto) non imputabile a cause di forza maggiore, dovrà essere corrisposta una

penale pari a Euro 500,00 (cinquecentovirgolazero) moltiplicata per il numero di mezze ore

(1/2 ora = 30 minuti o frazione) successive alla mezzora di franchigia trascorse dalla prima

segnalazione (i tempi per l'addebito saranno calcolati dal minuto di invio dell'e-mail di

avviso blocco fino al minuto di invio dell'e-mail di sblocco);

n. Nel caso di preclusione, anche parziale, o di ostacolo di qualunque natura all'accesso dei

dati concernenti il processo contravvenzionale contenuti nel sistema informativo, dovrà

essere corrisposta una penale pari al 10% dell'importo contrattuale;

o. Nel caso di blocco del sistema Scat/Scatweb ovvero altro software che non consenta la

trasmissione dei dati dal terminale portatile al server e da quest'ultimo al programma

gestionale della P.L. per un periodo superiore a 24 h complessive, dovrà essere corrisposta

una penale pari a Euro 250,00 (duecentocinquantavirgolazero) entro le prime 24 h ed Euro

500,00 per ogni giorno successivo di blocco;

p. Nel caso in cui non vengano rispettate le tempistiche concordate per l'effettuazione delle

implementazioni e gli adeguamenti ai software e/o alla modulistica in uso e/o , a seguito di

innovazioni legislative, giurisprudenziali ed organizzative indispensabili per il

miglioramento e buon andamento del servizio dovrà essere corrisposta una penale pari ad

Euro 200,00 per i primi 10 giorni di ritardo e dall' undicesimo giorno Euro 50,00 (cinquanta-

virgolazero) per ogni ulteriore giorno di ritardo salvo l'applicazione di ulteriori addebiti nel

caso in cui gli atti dovessero essere resi nulli o l'importo delle sanzioni risultassero

inesigibili a causa del mancato adeguamento alle modifiche normative.

#### **Art. 9 – Ulteriori penali contrattuali che si aggiungono alle precedenti**

Fatto salvo quanto indicato nell'art. 8 ai punti a,b,c,d,e,f, nel caso in cui, in relazione ai

processi di seguito indicati dovesse determinarsi il superamento dei parametri sotto indicati,

saranno applicate ulteriori penali commisurate al valore annuo del contratto che sarà

determinato sulla base degli importi fatturati dall'affidatario in relazione al Servizio

erogato nell'anno di riferimento:

a. Per il processo d'acquisizione dei dati, nel caso d'errore, per fatto o per colpa dell'affidatario, che comporti la nullità di atti sanzionatori per una quota superiore a 1,5% del totale annuo degli atti trattati, dovrà essere corrisposta una penale pari a 0,8% del valore annuo del contratto come sopra determinato;

b. Per il processo d'abbinamento tra l'atto sanzionatorio e il rispettivo pagamento, nel caso d'errore, per fatto o per colpa dell'affidatario, che comporti l'invio di un atto sanzionatorio o di un altro atto per il quale sia già intervenuto il pagamento in numero superiore a 1,3% del totale annuo dei pagamenti intervenuti, dovrà essere corrisposta una penale pari a 1% del valore annuo del contratto come sopra determinato;

c. Per il processo di notifica, rinotifica e comunicazione di deposito degli atti d'accertamento, nel caso di mancato rispetto, per fatto o per colpa dell'affidatario, degli adempimenti previsti per la notifica ovvero dei tempi di legge o d'altra prevista adempienza che determini la nullità dell'atto sanzionatorio per una quota superiore a 1,5% del totale annuo degli atti per cui è dovuta la notifica, dovrà essere corrisposta una penale pari a 1% del valore annuo del contratto come sopra determinato;

d. Per il processo di conservazione e archiviazione degli atti sanzionatori e di quelli ad essi relativi, nel caso di mancato accesso agli atti, per fatto o per colpa dell'affidatario, entro i tempi indicati nell'Allegato A per una quota superiore a 1% del totale annuo degli atti richiesti, dovrà essere corrisposta una penale pari a 0,8% del valore annuo del contratto come sopra determinato.

**Art. 10 – Modalità di applicazione delle penali contrattuali di cui agli articoli precedenti**

L'applicazione della/e penale/i sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'affidatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto con determinazione dirigenziale e verrà notificato all'assegnatario.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà detratto dal pagamento della fattura ovvero versato nelle casse dell'Ente mediante bonifico bancario.

L'applicazione delle penali non esclude il risarcimento dell'ulteriore danno, qualora esistente e provato.

#### **Articolo 11 – Risoluzione del contratto**

Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dagli articoli 8 e 9 del presente contratto.

In particolare la risoluzione del contratto verrà disposta ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile al verificarsi delle seguenti fattispecie:

a. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

b. falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;

c. qualora le transazioni di cui al presente contratto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

d. il protrarsi del blocco del sistema oltre 10 giorni consecutivi ed il ripetersi dello stesso per il medesimo tempo entro 30 giorni dal precedente implicherà la risoluzione del contratto.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi degli articoli precedenti non potrà

superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora gli inadempimenti contestati siano

tali da comportare una o più penali di importo superiore alla predetta percentuale il Comune

procederà alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento

dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

## **Articolo 12 – Trattamento dei dati personali**

Per l'esecuzione del presente contratto che comporta il trattamento di dati personali per conto

del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei

dati personali, nomina la Società Genova Parcheggio S.p.A. responsabile del trattamento dei

dati personali.

Il titolare del trattamento assicura al responsabile del trattamento la base di liceità del

trattamento secondo le diverse tipologie di dati personali trattati, come di seguito descritto:

Per i dati personali comuni: Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) - art 6 punto 1 lettera c)

obbligo legale sancito dal codice della strada; D.lgs 196/2003 novellato - art 2ter la norma di

legge è costituita dallo stesso codice della strada.

Per i dati particolari: Regolamento UE 2016/679 (GDPR) - art 9 punto 2 lettera G) pubblico

interesse; D.lgs 196/2003 novellato: art 2sexies lettera Q) attività sanzionatorie e di tutela in

sede amministrativa o giudiziaria.

Per i dati sullo stato di salute: Art 2-septies in difetto del provvedimento del Garante si

applica l'Art 22 comma 11 che fa riferimento al D.Lgs 101/2018

Per i dati giudiziari: D.lgs 196/2003 novellato: art 2opties la norma di legge è costituita dallo

stesso codice della strada

Ai sensi dell'art. 4, punto 8 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) il responsabile del

trattamento dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o

altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare.

La Società Genova Parcheggi S.p.A. dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

La società Genova Parcheggi S.p.A., in qualità di responsabile del trattamento, è tenuta a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

Oggetto del trattamento: le attività della società Genova Parcheggi S.p.A. comportano il trattamento dei dati personali in termini di: acquisizione e scansione dati cartacei ed informatici, visure e parifiche anagrafiche, gestione sanzioni estere, conservazione e archiviazione dati e atti documentali, infrastruttura tecnologica dedicata, sistema informativo A.S.P., il servizio di gestione sviluppo e stampa verbali, notifica e rinotifica verbali sul territorio comunale e extra-comunale, effettua la rendicontazione postalizzata e pagamenti nonché il servizio di gestione delle sanzioni estere.

Per l'esecuzione delle attività, servizi, prestazioni della società, il titolare del trattamento mette a disposizione i dati e le seguenti informazioni necessarie: banca dati anagrafica, banca dati DTT, banca dati Agenzia delle Entrate, banca dati Camera di Commercio, banca dati I-NIPEC, banca dati Ancitel e sito di Poste Italiane S.p.A. per la rendicontazione dei pagamenti, sentenze A.G.; provvedimenti della Prefettura relativi a patenti e veicoli, targhe e dati personali dei sanzionati e quant'altro sia oggetto di trattamento da parte di Genova Parcheggi S.p.A. per la P.L., ed eventuali particolari istruzioni o informazioni sugli stessi.

La società Genova Parcheggi S.p.A. è tenuta a:

1. trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel regolamento e solo per i fini indicati dal contratto;
2. trattare i dati secondo le istruzioni documentate del Titolare del trattamento dei dati;
3. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano

impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di

riservatezza (si allega a riguardo il testo standard dell'accordo di riservatezza) e abbiano

ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;

4. redigere, ai sensi dell'art. 30, p. 2 GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, il

registro delle attività di trattamento in qualità di responsabile;

5. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura,

dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia

probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, a mettere in atto misure

tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che

comprendono, tra le altre, se del caso:

a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la

disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati

personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure

tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento

6. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie

per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e

contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del

trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

7. informare e coinvolgere tempestivamente il Titolare di tutte le questioni riguardanti

il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni,

controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;

8. tenendo conto della natura del trattamento, ad assistere il titolare del trattamento con

misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di

soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio

dei diritti dell'interessato;

9. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli

articoli da 32 a 36, GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a

disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle

comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto

e consultazione preventive;

10. concordare con il Titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy

(da allegare alla nomina) e assistere il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo

di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).

Il Responsabile del trattamento non ricorre ad un altro Responsabile se non previa

autorizzazione scritta, del Titolare del trattamento: quando la società Genova Parcheggi

S.p.A. intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento (Sub responsabile) per

l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è

tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione alla titolare del trattamento con congruo

preavviso.

Nel caso in cui il Responsabile del trattamento (Responsabile primario) ricorra ad un altro

Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto

del Titolare del trattamento, su tale altro Responsabile del trattamento sono imposti,

mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati

membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto per il

Responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in

atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i

requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 p. 1,3 GDPR).

La società Genova Parcheggi S.p.A. in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente atto, le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto.

La società Genova Parcheggi S.p.A., che per l'esecuzione del presente contratto tratta dati personali per conto della Civica Amministrazione è tenuta a nominare un incaricato dell'immissione dei dati personali per la formazione dei verbali informatici di accertamenti sanzionatori conformi agli originali, trasmettendo alla Civica Amministrazione l'atto di incarico. Tale incaricato dovrà garantire adeguata formazione, competenza e riservatezza.

La società Genova Parcheggi S.p.A. è altresì obbligata:

- ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;
- su scelta del titolare del trattamento, è tenuta a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

### **Articolo 13 – Controversie**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

### **Articolo 14 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico di

Genova Parcheggio S.p.A.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso.

Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune ho ricevuto il presente atto, che consta di diciannove pagine e parte della ventesima da me redatto su supporto informatico, non modificabile e letto, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici alle parti comparenti, le quali lo approvano e con me sottoscrivono digitalmente a termine di Legge.

Il Comune di Genova Dott. Gianluca Giurato

Genova Parcheggio S.p.A. Dott. Santiago Vacca

Ufficiale Rogante

Dott. Antonino MINICUCI

*(atto sottoscritto digitalmente)*